



**Unione dei Comuni  
Valli e Delizie**  
*Argenta – Ostellato – Portomaggiore*  
*Provincia di Ferrara*

---

**REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA  
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI  
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI  
(ART. 14 D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n 12 del 19 marzo 2014

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 - Dichiarazioni, attestazioni, informazioni e dati da pubblicare .....	3
Articolo 4 - Temini e modalità di deposito e della pubblicazione dei documenti.....	5
Articolo 5 - Disciplina del procedimento sanzionatorio in caso di inottemperanza all'obbligo di trasmissione dei documenti riferiti alla situazione patrimoniale .....	6
Articolo 6 - Integrazione e rettifica della documentazione non riferita alla situazione patrimoniale.....	7
Articolo 7 - Entrata in vigore.....	8
Articolo 8 - Disposizioni finali.....	8
Articolo 9 - Norma di chiusura .....	8

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, disciplina le modalità da utilizzare per la presentazione, da parte dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, dei documenti e delle informazioni concernenti la loro situazione patrimoniale, da pubblicare, ai fini della trasparenza, sul sito web istituzionale, nell'apposita "Sezione Trasparenza" e stabilisce le sanzioni pecuniarie amministrative da applicare per le eventuali violazioni dei correlati obblighi.

## **Articolo 2 - Definizioni**

1. Per "titolare" o "titolari" si intendono coloro che sono titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque che esercitano poteri di indirizzo politico, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, in particolare: il Presidente, i Consiglieri, gli Assessori dell'Unione.
2. Per "documenti", si intendono le dichiarazioni e le attestazioni e i dati previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 33/2013.
3. Per "mandato" si intende il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato.
4. Per "sezione "Amministrazione trasparente" si intende la sezione del sito web istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, strutturato secondo la Tabella 1. dell'Allegato al D.Lgs. 33/2013, liberamente e gratuitamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso un apposito link posto nella homepage del predetto sito, nella cui sottosezione di 2° livello rubricata "Organi di indirizzo politico-amministrativo" della sottosezione di 1° livello rubricata "organizzazione" sono pubblicate le dichiarazioni di cui al successivo articolo 3.
5. Per "P.T.P.C." il Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione, comprensivo di un'apposita Sezione denominata Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
6. Per "U.P.D." l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
7. Per A.N.A.C. l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## **Articolo 3 - Dichiarazioni, attestazioni, informazioni e dati da pubblicare**

1. **In occasione della convalida della nomina a Consigliere dell'Unione**, ciascun titolare di incarichi e cariche politiche e di governo dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, deposita presso il Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione" le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, di seguito indicati:
  - a) il curriculum vitae;
  - b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  - e) le seguenti dichiarazioni ed attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale e reddituale:
    - e.1) ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982:

- una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:
- il possesso di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- il possesso di azioni di società;
- il possesso di quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

e.2) ex art. 2, comma 1, n. 2, legge 441/1982:

- la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o, qualora il soggetto non fosse obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, copia del CUD relativo agli eventuali redditi percepiti;

e.3) ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982:

- una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982, concernente:
- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista si è fatto parte.
- Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

**2. Per gli anni successivi al primo anno di svolgimento dell'incarico**, il titolare di incarichi e cariche politiche e di governo dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, al fine di aggiornare i dati forniti in precedenza, deposita annualmente presso il Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione", quanto di seguito indicato:

- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

ex art. 3 legge 441/1982:

- un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera e.1) del comma 1 del presente articolo, intervenute nell'anno precedente;
- copia della dichiarazione dei redditi o, qualora il soggetto non fosse obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, copia del CUD relativo agli eventuali redditi percepiti
- entrambe da depositare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

**3. Dopo la cessazione dell'incarico** il titolare di incarichi e cariche politiche e di governo dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, deposita presso il Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione" quanto di seguito indicato:

ex art. 4 legge 441/1982:

- una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio;

- una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, o, qualora il soggetto non fosse obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, copia del CUD relativo agli eventuali redditi percepiti da depositare entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.
4. Gli atti di nomina degli Organi di governo dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con l'indicazione della durata dell'incarico, essendo documenti in possesso dell'Unione, sono pubblicati, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 33/2013, per iniziativa del Referente della Trasparenza, direttamente dall'Incaricato della pubblicazione per tale materia, ai sensi del vigente Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità dell'Unione, costituente Sezione del P.T.P.C..
  5. E' obbligo del titolare depositare, unitamente ai documenti riferiti alla propria situazione patrimoniale e reddituale:
    - le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera e) del precedente comma 1 del presente articolo, riferite al proprio coniuge non separato legalmente ed ai propri parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle), se consenzienti;
    - il documento comprovante il consenso espresso dai soggetti di cui alla precedente alinea finalizzato al deposito ed alla pubblicazione dei predetti documenti a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
  6. Ai fini di dare evidenza sul sito istituzionale dell'eventuale mancato consenso di tutti o di alcuni dei soggetti di cui al comma 3 alla pubblicazione dei documenti attestanti rispettivamente la loro situazione patrimoniale, il titolare è tenuto a dichiarare quali dei predetti soggetti non hanno espresso il consenso che egli ha richiesto.

#### **Articolo 4 - Termini e modalità di deposito e della pubblicazione dei documenti**

1. Il titolare di incarichi politici, deposita i documenti di cui all'articolo 3 precedente, **entro trenta (30) giorni dalla data di convalida della nomina** quale componente del Consiglio dell'Unione, deliberata dal medesimo Organo consiliare **e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico**, fatta eccezione – in tale ultimo caso – per le informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale propria, del coniuge e dei parenti sino al secondo grado, le quali sono soggette a pubblicazione sino allo scadere del mandato o alla cessazione, per altre cause, dell'incarico politico.
2. Le dichiarazioni rese ed i documenti prodotti nei termini di cui al comma 1 precedente, **sono aggiornati dal titolare**, mediante deposito di idonea documentazione, **entro il termine del 30 Giugno di ciascun anno**.
3. Fermo restando l'onere di provvedere all'invio della documentazione nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento a carico dei titolari di incarichi politici, al fine di agevolare la trasmissione dei dati, il Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione", ricorda la scadenza per l'invio della documentazione, mediante apposita lettera da trasmettere mediante PEC, allegando i modelli da utilizzare per la compilazione, ai titolari di incarichi politici
4. Il deposito è effettuato presso il Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione", con sede in P.zza Umberto I, n.5 a Portomaggiore, tramite consegna a mano. In tal caso l'ufficio rilascia ricevuta dei documenti depositati con indicazione del giorno del deposito. In alternativa, il titolare trasmette i documenti all'ufficio protocollo dell'Unione, tramite servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento, oppure trasmette all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Unione i relativi files firmati digitalmente o la scansione degli originali cartacei firmati.

5. La pubblicazione dei documenti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è effettuata, a cura del Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione", con la collaborazione del Servizio "Sistemi Informativi Associati", entro tre (3) mesi dalla data di convalida della nomina dei componenti dell'Organo Consigliare ed ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico di ciascun titolare della carica politica.
6. La pubblicazione degli aggiornamenti annuali dei dati forniti dai titolari di incarichi politici, ai sensi del comma 2 del presente articolo, avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni dal relativo ricevimento, di norma, quindi, entro il 30 Luglio.
7. Le dichiarazioni presentate all'inizio del mandato ovvero annualmente, rimangono pubblicate sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelle rispettivamente più aggiornate.

#### **Articolo 5 - Disciplina del procedimento sanzionatorio in caso di inottemperanza all'obbligo di trasmissione dei documenti riferiti alla situazione patrimoniale**

1. E' attribuito al Responsabile della trasparenza, in collaborazione con il Responsabile del Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione", Referente della trasparenza per tale materia, il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 ed alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di inottemperanza all'obbligo di trasmissione delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3, 4 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 come modificata dal D.Lgs. 33/2013, concernente la situazione patrimoniale e reddituale del titolare della carica politica, del coniuge e/o dei parenti sino al secondo grado, alle scadenze previste dal presente Regolamento, il Responsabile del Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione", comunica, mediante Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, al titolare dell'incarico politico inadempiente, il motivato invito ad adempiere entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione. La comunicazione è inviata, altresì, per conoscenza, al Responsabile della Trasparenza, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio dell'Unione ed al Segretario, affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile dell'Organo Consigliare, nell'ambito delle "Comunicazioni".
3. Nella nota contenente il predetto invito, deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, in forza dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2013 e della Delibera CIVIT (ora A.N.A.C.) n. 66/2013, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1081, n. 689.
4. Qualora il titolare presenti la dichiarazione nel termine di cui al comma 2, il Responsabile del Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione" comunica l'avvenuta regolarizzazione al Responsabile della Trasparenza, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio dell'Unione ed al Segretario, anche mediante e-mail, affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile dell'Organo Consigliare nell'ambito delle "Comunicazioni".
5. In caso di inottemperanza e mancato esito dell'invito di cui al comma 2 del presente articolo, il Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione", provvede a darne comunicazione per iscritto, senza ritardo, al Responsabile della Trasparenza.
6. Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la comunicazione da parte del Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione", avvia il procedimento disciplinare, segnalando per iscritto, senza ritardo, l'inottemperanza all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

7. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari istruisce il procedimento, assicurando l'audizione ed il contraddittorio dell'interessato, nel rispetto delle seguenti fasi:
- a) Contestazione scritta all'interessato - mediante invio di PEC o lettera A/R - da effettuarsi entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, dell'inottemperanza all'obbligo ed invito a presentare eventuali scritti difensivi o a chiedere un'audizione entro i successivi 7 giorni;
  - b) Al termine del contraddittorio, l'U.P.D. trasmette tempestivamente le risultanze dell'istruttoria al Responsabile dell'Anticorruzione, proponendo l'irrogazione di una sanzione pari a:
  - c) Euro 500,00 in caso di comunicazione parziale non sanata o sanata tardivamente (oltre 30 giorni successivi al ricevimento del primo sollecito);
  - d) Euro 1.000,00 in caso di mancata comunicazione non sanata o sanata tardivamente (oltre 30 giorni successivi al ricevimento del primo sollecito);
  - e) Euro 2.000,00 in caso di recidiva (mancata comunicazione per due anni consecutivi);
  - f) Euro 3.000,00 in caso di recidiva plurima (mancata comunicazione per tre anni consecutivi) e così via.
8. Il procedimento sanzionatorio potrà concludersi senza irrogazione di alcuna sanzione, qualora il titolare della carica dimostri di non avere adempiuto per causa a lui non imputabile (quale: malattia anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al quarto grado civile, assenza dalla residenza per un periodo prolungato, etc.) e si sia adoperato tempestivamente per assolvere all'obbligo provvedendovi immediatamente, dopo la rimozione della causa d'impedimento.
9. Al termine dell'istruttoria, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari trasmette il fascicolo al Responsabile dell'Anticorruzione al quale compete irrogare la sanzione. L'ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione o di esenzione di cui ai commi successivi.
10. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a scelta del titolare interessato, da un minimo di tre a trenta rate, mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore ad euro 100,00. Nella predetta rata è ricompresa la quota per interessi nella misura legale prevista dal codice civile.
11. Il provvedimento di irrogazione della sanzione, è pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Unione e trasmessa all'A.N.A.C..

#### **Articolo 6 - Integrazione e rettifica della documentazione non riferita alla situazione patrimoniale**

1. Nell'ipotesi in cui la documentazione risulti, anche su segnalazione estema al Comune, incompleta o errata per uno o più delle dichiarazioni, delle attestazioni, delle informazioni e dei dati da indicare obbligatoriamente, il Responsabile della trasparenza invita il titolare interessato ad integrarla o rettificarla ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
2. Qualora il titolare non provveda, entro il termine di cui al comma 1, a rettificare o integrare una dichiarazione o attestazione e non giustifichi l'inosservanza del predetto invito, il Responsabile della trasparenza ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".

### **Articolo 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Il Servizio "Segreteria degli Organi di Governo dell'Unione", allo scopo di agevolarne l'applicazione, cura la consegna a tutti i soggetti di cui all'articolo 2 di copia del presente regolamento entro 15 giorni dalla proclamazione, surrogazione o nomina.

### **Articolo 8 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento:
  - a) diviene efficace il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui è approvato;
  - b) è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, sul sito web istituzionale dell'Unione, nella sezione "Amministrazione trasparente" il cui file è reso accessibile e scaricabile gratuitamente da parte di chiunque;
  - c) si ha per conosciuto da parte dei titolari destinatari dello stesso con la sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Unione;
  - d) è consegnato in copia, tempestivamente, a tutti i titolari non appena sia intervenuta la loro proclamazione o nomina.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione regolamentare dell'Unione già vigente in materia.

### **Articolo 9 - Norma di chiusura**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente nel tempo in materia.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento si intendono sostituite, a mezzo di automatico adeguamento, dalla normativa di legge eventualmente sopravvenuta e di immediata e diretta applicazione per gli Enti locali.

\*\*\*\*\*